

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **295/1989** (ECLI:IT:COST:1989:295)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CORASANITI**

Camera di Consiglio del **12/04/1989**; Decisione del **17/05/1989**

Deposito del **25/05/1989**; Pubblicazione in G. U. **31/05/1989**

Norme impugnate:

Massime: **13467**

Atti decisi:

N. 295

ORDINANZA 17-25 MAGGIO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 648 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 17 ottobre 1988 dal Pretore di La Spezia nel procedimento civile vertente tra Paita Dante e l'Impresa ICEA, iscritta al n. 12 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5 prima serie speciale dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che nel corso di un procedimento avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo, il Pretore di La Spezia, a seguito della istanza di provvisoria esecutorietà avanzata dall'opposto Umberto Calvosa sul rilievo che l'opposizione medesima - promossa da Dante Paita, che tra l'altro eccepiva l'inadempimento della controparte - non era fondata su prova scritta, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 648 (primo comma) c.p.c.;

che, ad avviso del giudice a quo la norma censurata, non richiedendo, al fine della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, in caso di opposizione non fondata su prova scritta, la sussistenza del pericolo nel ritardo, si pone in contrasto con gli artt. 24 e 3, primo comma, della Costituzione, in quanto oblitera il giusto equilibrio - osservato perfino nella disciplina dell'ipotesi di esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado (art. 282 c.p.c.) - fra diritto di agire e diritto di difendersi in giudizio;

che, sempre ad avviso del giudice a quo, la norma censurata, con il sancire una attenuazione dell'onere probatorio a favore dell'istante opposto, si pone in contrasto con gli artt. 24 e 3, secondo (recte primo) comma, in quanto siffatta attenuazione non ha più ragion d'essere in presenza dell'opposizione, sia questa fondata su prova scritta o no;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha eccepito l'inammissibilità - per non avere spiegato l'autorità remittente perché, nel giudizio a quo, avrebbe dovuto essere necessariamente concessa l'esecuzione provvisoria del decreto - e, nel merito, l'infondatezza della questione;

Considerato, quanto al primo profilo, che la discrezionalità attribuita al giudice istruttore dalla norma impugnata ai fini della concessione della provvisoria esecuzione in caso di opposizione non fondata su prova scritta, deve ovviamente essere esercitata, come in ogni ipotesi di misura avente (anche) natura cautelare, attraverso la congiunta valutazione del fumus boni juris e del periculum in mora, elemento che, dunque, è richiesto nell'ipotesi di cui si tratta (cfr. sentenza n. 137 del 1984 in motivazione);

che, quanto al secondo profilo, la denunciata attenuazione di onere probatorio, sia pure ai fini della concessione della provvisoria esecuzione, non sussiste, perché in ogni caso la valutazione del fumus boni juris va operata anche nei confronti della prova dedotta dall'istante opposto a base della domanda di decreto ingiuntivo (cfr. sent. n. 137 del 1984 in motivazione);

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 648 del codice di procedura civile, sollevata dal Pretore di La Spezia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.